

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-893 del 25/02/2019
Oggetto	D.LGS n. 152/2006 e smi, ART. 211 - LR n. 13/2015 - HERAMBIENTE SPA CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI BOLOGNA, VIALE C. BERTI PICHAT N. 2/4 - MODIFICA DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA ALLA REALIZZAZIONE E ALLA GESTIONE DI UN NUOVO IMPIANTO SPERIMENTALE DI RECUPERO (R3) MEDIANTE UP-GRADING DI BIOGAS DA DISCARICA PER LA PRODUZIONE DI BIOMETANO PRESSO IL COMPARTO POLIFUNZIONALE DI TRATTAMENTO/SMALTIMENTO RIFIUTI IN COMUNE DI RAVENNA, S.S. 309 ROMEA KM 2,6 ("COMPARTO KM 2,6")
Proposta	n. PDET-AMB-2019-912 del 22/02/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno venticinque FEBBRAIO 2019 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: D.LGS n. 152/2006 e smi, ART. 211 – LR n. 13/2015 – **HERAMBIENTE SPA** CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI BOLOGNA, VIALE C. BERTI PICHAT N. 2/4 – **MODIFICA DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA** ALLA REALIZZAZIONE E ALLA GESTIONE DI UN NUOVO **IMPIANTO SPERIMENTALE DI RECUPERO (R3) MEDIANTE UP-GRADING DI BIOGAS DA DISCARICA PER LA PRODUZIONE DI BIOMETANO** PRESSO IL COMPARTO POLIFUNZIONALE DI TRATTAMENTO/SMALTIMENTO RIFIUTI IN COMUNE DI RAVENNA, S.S. 309 ROMEA KM 2,6 ("COMPARTO KM 2,6")

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto sperimentale in oggetto, HERAmbiente SpA con sede legale in Comune di Bologna, Viale C. Berti Pichat n. 2/4 (C.F./P.IVA 02175430392) risulta titolare dell'Autorizzazione Unica (AU) rilasciata ai sensi dell'art. 211 del D.Lgs n. 152/2006 e smi con propria determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-5804 del 30/10/2017, concessa fino al 30/10/2019;
- alla luce dell'impossibilità dichiarata da HERAmbiente SpA di provvedere alla messa a regime dell'impianto sperimentale entro il termine indicato nell'AU n. 5804 del 30/10/2017, con propria determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-2727 del 30/05/2018 si provvedeva all'aggiornamento dell'AU stessa, con ridefinizione di tale termine al 28/02/2019;

RICHIAMATO il Titolo I della Parte IV del *Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e smi* recante norma in materia di gestione dei rifiuti e, in particolare, l'art. 211 che disciplina l'autorizzazione unica degli impianti di ricerca e di sperimentazione, con riferimento alla procedura autorizzativa prevista dall'art. 208 dello stesso decreto per nuovi impianti di recupero/smaltimento dei rifiuti;

RICHIAMATE altresì:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente per cui, alla luce del nuovo riparto di competenze, a far data dal 01/01/2016 la Regione esercita le funzioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti, tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

VISTA l'istanza di modifica dell'AU n. 5804 del 30/10/2017 e smi presentata da HERAmbiente SpA ai sensi del combinato disposto dagli artt. 211 e 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi in data 21/12/2018 (ns. PG/2019/5009), come successivamente integrata a titolo volontario in data 01/02/2019 (ns. PG/2019/18486), riguardante il convogliamento all'impianto sperimentale, unitamente al biogas estratto da 1°-2°-3° settore della discarica per rifiuti non pericolosi sita presso il Comparto km 2,6, anche di una quota del biogas estratto da 5°-6° settore della discarica stessa, al fine di ottenere in alimentazione all'impianto

una corrente caratterizzata da un contenuto di metano e azoto conforme alle specifiche assunte in sede di dimensionamento, fermo restando il quantitativo massimo di rifiuti ammessi all'impianto pari a 1.000 t/anno;

CONSIDERATO che:

- la qualità del biogas estratto da 1°-2°-3° settore della discarica per rifiuti non pericolosi, in termini di contenuto di metano e di azoto, non risulta allineata alle specifiche assunte in sede di dimensionamento dell'impianto sperimentale; dall'analisi dei dati rilevati nel corso del 2018 emerge un contenuto di metano inferiore al valore minimo assunto in fase di progetto (pari al 35%) così come un contenuto di azoto superiore al relativo valore massimo di progetto (pari al 40%);
- trattandosi di attività sperimentale, HERAmbiente intende comunque procedere all'esecuzione di campagne di produzione di biometano alimentato con il biogas estratto da 1°-2°-3° settore della discarica per rifiuti non pericolosi, anche se povero in metano e ricco in azoto, con la finalità di verificarne la fattibilità;
- il flusso di biogas estratto da 5°-6° settore della discarica per rifiuti non pericolosi sita presso il Comparto km 2,6 e gestita dalla stessa HERAmbiente risulta caratterizzato, nel corso del biennio 2017-2018 da un contenuto medio di metano e azoto pari, rispettivamente, a circa il 47% e il 18%;
- con la modifica sopracitata HERAmbiente richiede in particolare:
 - ✓ di integrare i rifiuti non pericolosi ammessi al recupero nell'impianto sperimentale costituiti dal biogas estratto da 1°-2°-3° settore della discarica (codice EER 190699) per rifiuti non pericolosi sita presso il Comparto km 2,6 con una quota del biogas estratto da 5°-6° settore della discarica stessa (codice EER 190699), mediante l'utilizzo dell'esistente centrale di aspirazione CAsp3a, in precedenza già a servizio di 5°-6° settore della discarica, implementata con una soffiante aggiuntiva (di portata pari a 100 m³/h e prevalenza pari a 200 mbar in mandata) e la realizzazione di un nuovo collettore di trasporto della quota di biogas estratto da 5°-6° settore da tale soffiante da innestare mediante pezzo speciale in HDPE nel collettore esistente di trasporto del biogas estratto da 1°-2°-3° settore;
 - ✓ effettuare campagne per la produzione di biometano con tre diversi assetti di funzionamento dell'impianto sperimentale e in particolare:
 - alimentazione esclusiva con il biogas estratto da 1°-2°-3° settore della discarica, avente basso contenuto di metano e alto contenuto di azoto;
 - alimentazione con una corrente avente caratteristiche intermedie e conformi alle specifiche assunte per il dimensionamento dell'impianto, costituita dal biogas estratto da 1°-2°-3° settore e 5°-6° settore della discarica;
 - alimentazione esclusiva con il biogas estratto da 5°-6° settore della discarica, avente caratteristiche allineate alle specifiche assunte per il dimensionamento dell'impianto (alto contenuto di metano e basso contenuto di azoto);definiti mediante un sistema di supervisione in grado di modulare i flussi in ingresso all'impianto attraverso valvole di regolazione e misuratori di portata e di concentrazione di metano;
- in merito agli aspetti urbanistico-edilizi, HERAmbiente dichiara che ai sensi dell'art. 7 della LR 15/2013 e smi le opere previste non necessitano di alcun titolo edilizio ali fini della loro realizzazione configurandosi quali attività in edilizia libera;
- riguardando area vincolata ai sensi del D.Lgs n. 42/2004 e smi, come previsto dall'art. 208, comma 7 del D.Lgs n. 152/2006 e smi trovano applicazione le disposizioni in materia di autorizzazione paesaggistica, per cui HERAmbiente dichiara che le opere previste per la realizzazione del nuovo collettore di trasporto della quota di biogas estratto da 5°-6° settore con inserimento del pezzo speciale in HDPE ricadono tra gli *"Interventi ed opere in aree vincolate esclusi dall'autorizzazione paesaggistica"* di cui all'Allegato A del DPR n.31 del 13/02/2017 e che per l'installazione della soffiante aggiuntiva risulta già ottenuta apposita Autorizzazione Paesaggistica ai sensi del D.Lgs n. 42/2004 e smi;
- rispetto alla normativa di sicurezza vigente e/o ai criteri generali di prevenzione incendi, HERAmbiente dichiara che le modifiche prospettate non comportano aggravii di rischio e non devono essere sottoposte a preventiva valutazione dei Vigili del Fuoco, fermo restando che a lavori ultimati dovrà essere presentata al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ravenna apposita segnalazione certificata di inizio attività ai sensi del DPR n. 151/2011;
- in relazione agli elementi di connessione tecnica e funzionale con l'attività IPPC di gestione della discarica per rifiuti non pericolosi sita presso il Comparto km 2,6, risulta presentata da HERAmbiente in data 19/12/2018 (ns. PGRA/2018/17973), per via telematica tramite Portale IPPC-AIA, apposita comunicazione di modifica dell'assetto impiantistico autorizzato con l'AIA n. 4122 del 10/08/2018 ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, i cui termini restano sospesi nelle more

dell'espletamento della procedura di modifica dell'AU n. 5804 del 30/10/2017 e smi in oggetto (ns. PG/2019/23667);

- rispetto agli obblighi derivanti dalle disposizioni di cui al D.Lgs n. 159/2011, utilizzando il collegamento alla banca dati nazionale unica della documentazione antimafia istituita presso il Ministero dell'Interno è stata accertata l'avvenuta iscrizione in data 27/06/2016 di HERAmbiente SpA nell'apposito elenco delle imprese non soggette a tentativo di infiltrazione mafiosa ("White List") istituito presso la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Bologna, per cui risulta avanzata in data 14/06/2017 istanza di rinnovo, in corso di istruttoria;
- risulta verificato il pagamento a favore di ARPAE in data 21/12/2018 delle dovute spese istruttorie ai fini del rilascio della modifica dell'AU ai sensi del combinato disposto dagli artt. 211 e 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

RITENUTO che sussistono gli elementi e le condizioni per procedere alla modifica dell'AU n. 5804 del 30/10/2017 e smi ai sensi del combinato disposto dagli artt. 211 e 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

CONSIDERATO che per l'esercizio delle operazioni di recupero/smaltimento dei rifiuti autorizzate in regime ordinario, il gestore è tenuto a prestare, ovvero adeguare, la garanzia finanziaria richiesta ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

RICHIAMATA la *Deliberazione di Giunta Regionale n. 1991 del 13/10/2003* recante direttive per la determinazione e la prestazione delle garanzie finanziarie per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti;

TENUTO CONTO delle disposizioni temporanee per la determinazione dell'importo e delle modalità di prestazione delle garanzie finanziarie dovute ai titolari di autorizzazione alla gestione dei rifiuti fornite dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota Prot. 0019931/TRI del 18/07/2014, in mancanza del decreto ministeriale di cui all'art. 195 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, la garanzia finanziaria richiesta per l'esercizio dell'impianto sperimentale di recupero (R3) di rifiuti non pericolosi (biogas di discarica) oggetto della presente AU è determinata, secondo le modalità indicate nella DGR n. 1991/2003 soprarichiamata, e il gestore ha provveduto in proposito (ns. PGRA/2018/8941). La garanzia finanziaria in essere prestata a favore di questa Agenzia, che non subisce alcuna variazione in termini di ammontare e di durata, dovrà essere adeguata per aggiornamento dell'AU con riferimento al presente atto;

ATTESO che tale garanzia finanziaria richiesta ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi dovrà successivamente essere adeguata alla disciplina nazionale, in caso di modifiche, e in ogni caso al suddetto decreto ministeriale da emanare ai sensi dell'art. 195 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

DATO ATTO che nel caso di impianti di sperimentazione, ai sensi del combinato disposto dall'art. 211, comma 1) e dall'art. 208, comma 8) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, i termini di conclusione dell'istruttoria per il rilascio dell'AU sono fissati pari a 75 giorni dalla presentazione della domanda, fatta salva l'eventuale sospensione in caso di richiesta di integrazioni ai fini istruttori;

ATTESO che con successiva propria determinazione si provvederà all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA n. 4122 del 10/08/2018, in relazione agli elementi di connessione tecnica e funzionale dell'impianto di sperimentazione in oggetto con l'attività IPPC di gestione della discarica;

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competente;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Ing. Brusiani Francesca, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

DETERMINA

1. Di **modificare l'Autorizzazione Unica** (AU) rilasciata, ai sensi dell'art. 211 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, alla Ditta **HERAmbiente SpA** (C.F./P.IVA Reg. Imp. BO 02175430392), con sede legale in Comune di Bologna, Viale C. Berti Pichat. n. 2/4, per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto sperimentale in oggetto con propria determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-5804 del 30/10/2017 e smi, sostituendo il punto 3.a) dell'AU stessa con il seguente:

*3.a) I rifiuti non pericolosi ammessi al recupero/riciclo (R3) nell'impianto di sperimentazione per la produzione di biometano da destinare, cessando la qualifica di rifiuto, ad uso autotrazione sono costituiti esclusivamente dal biogas estratto da 1°-2°-3° settore e 5°-6° settore della discarica per rifiuti non pericolosi sita presso il Comparto km 2,6 (codice EER 190699), per un quantitativo massimo annuo pari a **1.000 t/anno**.*

2. Di mantenere inalterata la durata dell'AU n. 5804 del 30/10/2017 e smi concessa fino al 30/10/2019, salva la facoltà di proroga ai sensi dell'art. 211, comma 2) del D.Lgs n. 152/2006 e smi per cui deve essere presentata apposita domanda almeno 90 giorni prima della scadenza dell'AU stessa;
3. Di stabilire che, pena la revoca dell'autorizzazione e previa diffida in caso di mancato adempimento, il gestore è tenuto **entro 90 giorni** dalla data del presente provvedimento di modifica dell'AU ad adeguare, tramite appendice, la garanzia finanziaria in essere con riferimento al presente atto;
4. Di confermare tutte le restanti condizioni stabilite nell'AU di cui alla propria determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-5804 del 30/10/2017 e smi;
5. Di dare atto che con successiva propria determinazione si provvederà all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA n. 4122 del 10/08/2018, in relazione agli elementi di connessione tecnica e funzionale dell'impianto di sperimentazione in oggetto con l'attività IPPC di gestione della discarica;
6. Di trasmettere - con successiva comunicazione – il presente provvedimento di modifica dell'AU n. 5804 del 30/10/2017 e smi alla Ditta richiedente, in seguito all'assolvimento dell'imposta di bollo, e agli uffici interessati del Comune di Ravenna per opportuna conoscenza e per eventuali adempimenti di competenza;

DICHIARA che:

- il presente provvedimento diviene esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci;
- il presente provvedimento autorizzativo sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento autorizzativo è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA
Dott. Alberto Rebucci

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.